

**Coni****GIUDICE DI ULTIMA ISTANZA IN MATERIA DI DOPING**

n. 07/08

così composto:

Avv. Luca Fiormonte
Avv. Silvia Chiappalupi
Avv. Luigi Di Maio
Dott. Antonio Marra
Dott. Diana Bianchedi
Prof. Marcello Chiarotti

Vice Presidente
Componente giuridico ordinario
Componente giuridico ordinario relatore
Componente giuridico ordinario
Componente tecnico n.v.
Componente tecnico n.v.

Decisione

sul ricorso proposto dalla Procura Antidoping del CONI

Avverso

la decisione della Corte d'Appello Federale della FIT adottata nella riunione del 25 gennaio 2008 nei confronti dell'atleta Nicola Gambi nato a Ravenna il 28 aprile 1976.

L'atleta Nicola Gambi tesserato per la Società Circolo Beach Club Senigallia, affiliata alla Federazione Italiana Tennis, in data 22 luglio 2007, al termine della gara dei "Campionati Italiani maschili" disputata a Lido di Spina, veniva sottoposto a controllo antidoping e trovato positivo per la presenza nel campione biologico prelevato di Benzoilecgonina (metabolita della cocaina).

Lo stesso atleta veniva nuovamente sottoposto a controllo antidoping in data 22 agosto 2007 al termine della gara "Torneo di Senigallia di Beach Tennis" disputata a Senigallia e nuovamente riscontrato positivo per la presenza di Benzoilecgonina ed Ecgonina Metilestere (metabolita della cocaina).

In data 6 settembre 2007 il Gambi chiedeva l'effettuazione delle controanalisi per entrambi i campioni biologici ma venivano effettuate le controanalisi solo sul campione prelevato il 22 luglio 2007 che confermavano il dato analitico riscontrato nel primo esame. In data 14 settembre 2007 la Corte d'Appello Federale disponeva la sospensione cautelare del Gambi dall'attività sportiva.

La Procura Antidoping convocava il Gambi per il 4 dicembre 2007 per essere sentito in merito alla positività riscontrata e nel corso dell'interrogatorio il Gambi ammetteva di aver assunto cocaina

cinque giorni prima della gara del 22 luglio 2007 senza specificare con quale modalità. La stessa operazione aveva effettuato 7 giorni prima del secondo accertamento. Precisa che le due assunzioni di droga non erano state determinate dal fine di migliorare le sue prestazioni sportive ma solo da motivi personali.

.Di fronte all'ammissione dell'atleta di aver fatto uso di droga, la Procura Antidoping, riteneva che lo stesso avesse violato l'art. 2.1 del Regolamento Antidoping, considerava tuttavia che si fosse trattato di un'unica violazione poiché l'atleta, al secondo prelievo, non era ancora a conoscenza del risultato del primo.

In data 10 dicembre 2007 la Procura Antidoping deferiva l'atleta Nicola Gambi al competente Organo di Giustizia Federale della Federazione Italiana Tennis perché gli venisse irrogata la sanzione prevista dall'art. 10.2 del Regolamento Antidoping e cioè la sospensione da qualsiasi gara per un periodo di due anni.

Nella seduta del 25 gennaio 2008 la Corte d'Appello Federale affermava che non sussisteva alcun dubbio sull'uso delle sostanze vietate da parte dell'atleta per sua stessa ammissione e a seguito del risultato positivo delle analisi, per cui era evidente la sua colpevolezza. La Corte tuttavia in contrasto con la richiesta della Procura riteneva che il Gambi non avesse assunto la droga per migliorare le sue prestazioni sportive ma per sue particolari ragioni personali pertanto la sua collaborazione, al contrario di quanto affermato dalla Procura, non poteva andare oltre l'ammissione della colpa il che veniva considerato dalla Corte sufficiente ad applicare nei suoi confronti la riduzione della pena di cui all'art. 10.5.2 del Regolamento Antidoping, infliggendogli la squalifica di anni uno a decorrere dalla data di sospensione cautelare il 14/9/2007.

La Procura impugnava la decisione della Corte d'Appello Federale della Federazione Ciclistica Italiana che, pur ritenendo dimostrata la positività dell'atleta, aveva applicato la sanzione ridotta affermando che il comportamento corretto tenuto dall'atleta nel corso del dibattimento meritasse una riduzione della squalifica. La Procura rileva che la positività per cocaina richiede una condanna a due anni e che l'ipotesi prevista dall'art. 10.5.1. non può essere considerata essendo chiara l'assunzione quanto meno colposa della sostanza. Per quanto concerne la collaborazione dell'atleta, lo stesso si è limitato ad ammettere il fatto senza alcuna collaborazione. In riferimento poi all'assenza di colpa o negligenza non può essergli attribuita alcuna attenuante in quanto le circostanze addotte dall'atleta dimostrano un suo facile uso della sostanza vietata,

né elementi certi sono stati portati tali da poter invocare la riduzione della sanzione editale prevista, soprattutto perché siamo di fronte ad una doppia assunzione della stessa sostanza il che prova una cosciente e volontaria intenzione di violare la normativa antidoping.

Né può accettarsi la giustificazione che l'uso non sia stato finalizzato al miglioramento delle prestazioni sportive perché la cocaina è idonea allo scopo. Pertanto chiede che questo G.U.I. commini la sanzione della sospensione per anni due.

Anche la WADA faceva pervenire una memoria contro la decisione della Federazione Ciclistica Italiana nella quale afferma che la sola presenza di una sostanza proibita nel campione biologico di un atleta costituisce doping la qual cosa non è in discussione poiché accertato da laboratori accreditati. In tali casi la squalifica è di due anni, periodo che può essere ridotto ove l'atleta dimostri come la sostanza sia penetrata nel suo organismo, ma nel caso in esame l'atleta ha ammesso l'uso di cocaina per motivi privati ma non ha indicato come l'abbia assunta e pertanto non può essere ridotta la sanzione. La Corte inoltre ha sbagliato nel ritenere che l'atleta non intendesse migliorare le sue prestazioni sportive perché la coca è una sostanza proibita e la sola presenza nelle urine dell'atleta costituisce una violazione della normativa antidoping.

Infine l'atleta può avere una riduzione della squalifica se collabora nel far scoprire o accertare una violazione della normativa da parte di una terza persona il che non è avvenuto. Pertanto, non sussistendo prove che consentano una riduzione della sanzione la WADA chiede di comminare la sanzione di due anni di squalifica.

Questo Collegio, udita la relazione del giudice relatore e sentite le parti il rappresentante della Procura Antidoping ed il legale della difesa, ritiene che l'atleta nella vicenda in esame abbia tenuto

una condotta palesemente negligente e pertanto non sussistono i presupposti perché possa essere applicato l'art.10.5.2. e cioè la riduzione della sanzione prevista nel caso in cui l'atleta dia un contributo fattivo alla scoperta o all'accertamento della violazione del Regolamento Antidoping da parte del personale dell'atleta o di altri. Inoltre l'assunzione di una sostanza vietata da parte di un atleta in occasione di una gara costituisce di per sé una violazione dell'art. 2.1. del Regolamento Antidoping e stabilisce una presunzione di responsabilità dell'atleta legata esclusivamente all'accertamento della positività. Si aggiunge che la tesi della difesa secondo la quale l'assunzione della sostanza non era diretta a migliorare le prestazioni sportive è contraddetta dai risultati scientifici che hanno dimostrato che la cocaina è una sostanza vietata proprio perché idonea ad influire sulle prestazioni sportive. Se un atleta dimostra di non essere responsabile di colpa o negligenza significativa, il periodo di squalifica può essere ridotto. Tale prova non è stata fornita anzi al contrario l'assunzione della sostanza è avvenuta attraverso una condotta contraria ad ogni più elementare norma di prudenza ed è stata ripetuta a breve distanza dimostrando quasi un normale uso della sostanza.

Infine le motivazioni personali non possono trovare una valutazione tale da giustificare una riduzione della sanzione perché l'atleta aveva l'obbligo nonchè la possibilità di chiedere consiglio ed informazioni al medico sociale o alle strutture mediche del CONI e di conseguenza venire a conoscenza della possibilità di chiedere l'esenzione per fini terapeutici. L'atleta professionista ha inoltre il dovere di osservare un grado di diligenza e di responsabilità delle proprie azioni superiore ad un soggetto comune.

Pertanto aderendo all'orientamento costantemente seguito dagli organi di giustizia sportiva secondo cui anche la sola presenza nell'organismo dell'atleta di sostanze proibite è considerata una violazione del Regolamento Antidoping e se un atleta dimostra di non essere responsabile di colpa o negligenza significativa, il periodo di sospensione può essere ridotto. Poiché tale prova non è stata data e l'atleta non ha fornito una fattiva collaborazione, questo Giudice ritiene di modificare la sentenza della Corte d'Appello Federale.

P.Q.M.

il G.U.I., sull'appello proposto dall' U.P.A. e sull'appello incidentale presentato dalla WADA nei confronti dell'atleta Nicola Gambi avverso la decisione emessa dalla Corte di Appello Federale della F.I.T., in riforma della decisione impugnata, infligge all'atleta la squalifica di 2 (due) anni dedotto il presofferto.

Si riserva il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato alle parti, alla F.I.T., alla Federazione Internazionale e alla WADA..

Roma li 28 febbraio 2008


Il Vice Presidente
Avv. Luca Fiormonte


Il Componente estensore
Avv. Luigi Di Maio